



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÒMA TRENTIN- SÜDTIROL

Dr. Martha Stocker

Assessorin für Sozialfürsorge und Familienpaket,
für die Ordnung der Pflegebetriebe und für die Regionalen
Zusatzrenten

Assessora alla previdenza sociale e al pacchetto famiglia,
all'ordinamento delle aziende di servizi alla persona e alla
previdenza complementare

Bolzano, 4 novembre 2009
Prot. n. 233/09

A tutte le APSP aventi sede
nella Regione Trentino-Alto Adige
LORO SEDI

Egregio signor
dott. Luca Comper
Dirigente Servizio politiche sociali e
abitative
della Provincia autonoma di Trento
via Zambra, 42
38121 Trento

Egregio signor
dott. Karl Tragust
Direttore della Ripartizione 24
Famiglia e politiche sociali
della Provincia autonoma di Bolzano
via Canonico M. Gamper, 1
39100 Bolzano

Egregio signor
dott. Siegfried Rainer
Direttore della Ripartizione 7 Enti
Locali
della Provincia autonoma di Bolzano
via Crispi 3
39100 Bolzano

Egregio signor
avv. Antonio Giacomelli
Presidente U.P.I.P.A.
via Sighele, 7
38122 Trento



Egregio signor
Norbert Bertignoll
Presidente Associazione Case di
Riposo
dell'Alto Adige
via Canonico M. Gamper, 10
39100 Bolzano

Oggetto: Tassa di concorso - circolare

E' stato posto da parte di una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della provincia di Trento un quesito in merito alla normativa applicabile relativamente alla tassa per l'ammissione ai concorsi presso gli impieghi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

A tale proposito si ritiene che la suddetta tassa non sia obbligatoria, ma qualora un'azienda decidesse di applicarla, l'importo richiesto può arrivare fino ad un massimo di euro 10,33 per i seguenti motivi.

Premesso che l'articolo 23 della Costituzione fissa il principio che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, si fa notare come la normativa regionale relativa all'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona contenuta nella legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, nulla preveda in merito.

Del resto ci si chiede se la Regione avesse comunque potuto o possa legiferare in materia di tassa di concorso considerato che tale problematica attiene alla materia tributaria per il momento ancora di competenza statale e considerato, peraltro, che lo Statuto della Regione non è stato ancora adeguato alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Preso atto pertanto che nulla in merito è stabilito a livello regionale, né peraltro si ritiene possa essere fatto riferimento alla normativa provinciale della Provincia di Trento, come prospettato dal quesito posto, in quanto applicabile solo ai concorsi indetti dalla Provincia stessa e a quelli dei suoi enti funzionali, non rimane che il rinvio alla normativa nazionale.

A tale proposito si osserva che il R.D. 21 ottobre 1923, n. 2361 relativo alla "Determinazione della tassa per l'ammissione ai concorsi per gli impieghi degli Enti Locali" prevede all'art. 1, comma 1 che "Per l'ammissione ai concorsi, sia per titoli che per esami, ai rispettivi impieghi, le Province, i Comuni, i consorzi intercomunali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad esigere da ciascun concorrente il pagamento di una tassa di L. 400 per i posti di segretario,



ovvero quando per l'accesso ai posti messi a concorso sia richiesta la laurea od altro titolo equipollente, e non superiore a L. 200 per gli altri posti.”.

Sebbene tale norma possa sembrare obsoleta, si fa notare che la stessa non è stata mai abrogata, nemmeno in sede di semplificazione normativa attuata con il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, e risulta pertanto essere l'unica applicabile.

Detto decreto è stato più volte modificato sino all'ultima versione, derivata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, ove viene sancito che le tasse di ammissione ai concorsi sono “eventualmente” previste dalle “predette” amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di 20.000 Lire (Euro 10,33).

Le “predette” amministrazioni, cui la modifica apportata dalla L. n. 340/2000 si riferisce, sono i comuni, le province, loro consorzi ed aziende, mentre non vengono citate espressamente le Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Si ritiene però, in riferimento alle “amministrazioni interessate”, che valga un'interpretazione estensiva della disposizione in esame di cui alla L. n. 340/2000, la quale, andando a modificare il R.D. n. 2361/1923 in cui vi è, come anticipato, il riferimento espresso alle istituzioni pubbliche di beneficenza, potrà trovare applicazione anche nei confronti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona quali enti in cui le ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza si sono trasformate senza soluzione di continuità.

Non rinvenendo altre discipline si reputa, pertanto, che l'interpretazione estensiva prospettata sia l'unica possibile data l'incompletezza e la parzialità della normativa nazionale di obbligato riferimento.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento mi prego di inviare distinti saluti.

- dott.ssa Martha Stocker -